

***Al Signor Sindaco
del Comune di Empoli***

Oggetto: OSSERVAZIONE alla Variante a carattere redazionale delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente - Del. 106 del 28/11/2016

La sottoscritta GUARNERI GRAZIA, nata a Volterra il giorno 13/10/1958, residente a Empoli in Via Pasteur n. 46, C.F GRNGRZ58R53M126F, in qualità di proprietaria in qualità di proprietaria dei seguenti immobili così identificati:

Catasto Fabbricati: Comune di Empoli foglio di mappa n. 56 part. **n. 549, sub. n. 1**, superficie catastale mq. 68,00 categoria C/2 classe 2, consistenza mq. 70,00 e part. **n. 549, sub. n. 2**, superficie catastale mq. 29,00 categoria C/2 classe 1, consistenza mq. 26,00;

Catasto Terreni: Comune di Empoli nel foglio di mappa n. 56 con le particelle: 102, 103, 106, 108, 109, 201, 204, 205, 207, 548;

Inquadramento urbanistico: Aree agricole d'interesse primario Art. 78

Presenta osservazione

per le motivazioni espresse e descritte nella documentazione allegata

Allega in doppia copia

- Elaborati grafici: Tav.1 - Tav.2 - Tav.2bis - Tav.3 - Tav.3bis


- Relazione Tecnica Osservazione

Allega in singola copia


- Planimetrie Catastali;
- Estratto da P.r.g.;
- Documentazione fotografica;
- Documenti identità proprietà;
- Documenti identità parte promittente acquirente;
- Procura Speciale;

Empoli, lì 02.02.2017

il Tecnico
(Geom. Fabio Taccini)

A circular professional stamp for a land surveyor (Geometra) is visible. The text around the perimeter includes "FABIO TACCINI" and "GEOMETRA". The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.

La proprietà
(Guarneri Grazia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guarneri Grazia", is written over a horizontal line.

COMUNE DI
Empoli
Provincia di Firenze

**Procura per invio osservazione a mezzo PEC
e protocollo**

**PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE A MEZZO POSTA CERTIFICATA PEC DELLA SEGUENTE OSSERVAZIONE**
ai sensi dell'art. 1387 e seguenti c.c.

Ai sensi della vigente normativa:

La sottoscritta GUARNERI GRAZIA, nata a Volterra il giorno 13/10/1958, residente a Empoli in Via Pasteur n. 46, C.F. GRNGRZ58R53M126F, in qualità di proprietaria

dichiara di conferire **Procura speciale**

per la presentazione a mezzo PEC (*ed anche presso l'ufficio protocollo del Comune di Empoli*) con sottoscrizione digitale **dell'OSSERVAZIONE alla Variante a carattere redazionale delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente - Del. 106 del 28/11/2016**

al

Geometra Fabio Taccini, nato a Empoli il 23/06/1976, residente in Spicchio, Vinci (FI) C.F. TCCFBA76H23D403Q, in qualità di **tecnico incaricato** con studio in Empoli in Via Jacopo Carrucci, 36 Tel 0571/534170 Cell. 335/6552711 mail info@consulentecasaclima.com PEC (posta elettronica certificata): fabio.taccini@geopec.it

dichiara altresì

Di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni, presso l'indirizzo di posta elettronica del **tecnico incaricato** che provvede alla trasmissione telematica a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti l'osservazione.



Empoli, lì 02/02/2017



Firma autografa del dichiarante



- Si allega copia documento d'identità

Cognome **GUARNERI**
 Nome **GRAZIA**
 nato il **13/10/1958**
 (atto n. **164** P. **1** S. **A**)
 a **VOLTERRA (PT)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **EMPOLI**
 Via **via Luigi Pasteur, n. 46 p. 1**
 Stato civile **-----**
 Professione **Impiegata**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,58**
 Capelli **biondi**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **-----**


 Firma del titolare *Gianni Pao*
EMPOLI li **18/07/2016**
 Impronta del dito indice sinistro *Il Sindaco*
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lista FERRALI
 DIR. SEGR, 0,26
 IMP. FISSO, 5,16
 TOT., 5,42




**AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI EMPOLI**

**OSSERVAZIONE alla Variante a carattere redazionale delle NTA del Regolamento
Urbanistico vigente - Del. 106 del 28/11/2016**

La sottoscritta **GUARNERI GRAZIA**, nata a Volterra il giorno 13/10/1958, residente a Empoli in Via Pasteur n. 46, C.F. GRNGRZ58R53M126F, in qualità di proprietaria dei seguenti immobili così identificati:

Catasto Fabbricati: Comune di Empoli foglio di mappa n. 56 part. n. **549, sub. n. 1**, superficie catastale mq. 68,00 categoria C/2 classe 2, consistenza mq. 70,00 e part. n. **549, sub. n. 2**, superficie catastale mq. 29,00 categoria C/2 classe 1, consistenza mq. 26,00;

Catasto Terreni: Comune di Empoli nel foglio di mappa n. 56 con le particelle: 102, 103, 106, 108, 109, 201, 204, 205, 207, 548;

Inquadramento urbanistico: Aree agricole d'interesse primario Art. 78;

COMUNICA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE PER QUANTO IN OGGETTO

La presente osservazione ha per oggetto un intervento edilizio finalizzato alla trasformazione di due immobili, attualmente ad uso annessi agricoli magazzino e

deposito, in civile abitazione, più precisamente i due fabbricati sono adibiti a locale attrezzi, magazzino, locale macchine ed un locale soffitta oltre a porticato esterno.

Pur essendo entrambi annessi agricoli ad uso magazzino, date le dimensioni, il grado di finitura, la presenza di un servizio igienico e di un caminetto, si determinerebbe come fabbricato principale quello avente una superficie catastale di mq. 68,00 e l'altro di dimensioni ridotte quale fabbricato secondario e/o pertinenziale a servizio del principale, in quanto sprovvisto anche di infissi alle aperture finestrate, di impianto elettrico, di massetto e pavimentazione interna.

La finalità dell'intervento (tenuto conto che l'intera proprietà sarà oggetto di compravendita a favore del Sig.re Luigi Macchioni, nato a Empoli il 21/06/1976, residente in Vitolini in Via Molin del Lica n. 18. C.F. MCCLGU76H21D403C, e della Sig.ra Bartolesi Letizia nata a Vinci il 25/07/1970, residente in Vitolini in Via Molin del Lica n. 18. C.F. BRTLTZ70L65M059E) è dettata dalla necessità della parte promittente acquirente in quanto soci dell'associazione **"Ohana Animal Rescue Family"** (associazione senza fini di lucro, con lo scopo della divulgazione della non violenza e salvaguardia dei diritti degli animali) di erigere la propria dimora in loco, al fine di gestire gli animali e la loro tutela, in virtù del fatto che l'intera proprietà terriera verrà concessa dagli stessi, in comodato d'uso alla suddetta associazione.

L'intera proprietà di seguito meglio descritta, è composta da **due annessi agricoli ad uso magazzino deposito**, aventi forma rettangolare ma diversa superficie, posti in comune di Empoli via Poggio Piedi n. snc.

- Il fabbricato principale di dimensioni maggiori, in pianta ml. 7,00 * ml. 7,70 e superficie catastale di mq. 68,00 con porticato di dimensioni in pianta ml. 7,00 * ml. 1,20 è composto da due vani, locale attrezzi e magazzino, con soprastante soffitta.

Al piano terra i due locali hanno altezze interne differenti e rispettivamente di ml. 2,25 il magazzino il quale si trova al di sotto del locale soffitta, e altezza che varia in pendenza da ml. 3,40 a 4,50 il locale attrezzi. All'interno di quest'ultimo si trova il w.c.

I due vani sono comunicanti tra loro da porta interna.

La soffitta alla quale si accede da scala fissa interna in ferro, ha un'altezza interna che varia in pendenza da ml. 1,25 a 2,25 con due aperture interne che si affacciano direttamente sul vano al piano terra.

- L'altro fabbricato con dimensioni in pianta ml. 7,55 * ml. 3,85 e superficie catastale di mq. 29,00 è composto da un unico vano destinato a locale macchine.

Internamente presenta un'altezza che varia in pendenza da ml. 2,45 a 2,95.

- **Appezamento di terreno agricolo** a varia coltura posto in comune di Empoli via Poggio Piedi n. snc, di forma geometrica irregolare, per una superficie catastale complessiva di mq. 48.600,00.

REGOLARITA' URBANISTICA

- Concessione Edilizia per ampliamento di magazzino agricolo N. 50 del 1976;
- Concessione Edilizia in sanatoria, del 04/04/1981;
- Concessione Edilizia in sanatoria n°48, dell'11/02/1982 per l'esecuzione di locali agricoli;

- Fine Lavori del 26/02/1982;
- Permesso d'uso del 03/08/1982;

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento in progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo a civile abitazione, come rappresentato negli elaborati grafici in allegato (*Stato Sovrapposto*) "TAV.3" e "TAV.3bis" non prevede lo spostamento delle volumetrie all'interno del lotto di proprietà in posizione del tutto diversa rispetto allo stato attuale, bensì nella prima ipotesi "TAV.3" a mantenere in gran parte il sedime originario, nell'altra "TAV.3 bis" a mantenere totalmente il sedime originario, nonostante l'accorpamento delle due distinte volumetrie.

In entrambi i casi quindi, all'interno della porzione di terreno di pertinenza.

Negli elaborati grafici "TAV.2" e "TAV.2bis" è riportato schematicamente il calcolo e il dimensionamento volumetrico e planimetrico, prettamente indicativo, del fabbricato edilizio che si vorrebbe andare a realizzare, nelle separate due ipotesi.

PREMESSA DI INQUADRAMENTO

Indubbiamente l'entrata in vigore della **legge regionale Toscana 65/2014** ha innovato molto il quadro degli interventi e in particolare quelli relativi alla ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente.

La normativa prevede una graduale diversificazione delle categorie di intervento, e ai fini della presente osservazione, prenderemo in considerazione quelli più rilevanti e quindi superiori a gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che riportiamo per intero. Estrapolando dall'attuale **art. 134 LR 65/2014**, esso dispone le seguenti categorie di intervento soggette a Permesso di Costruire:

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

3) (omissis perchè non attinente);

4) (omissis perchè non attinente);

i) (omissis perchè non attinente);

l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei

limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;

Tuttavia, la normativa **LR 65/2014 art. 83** (*Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola*) dispone un severo limite attinente alla fattispecie:

1. Fermo restando quanto previsto **dall'art. 71, comma 1, dall'art. 81 e dall'art. 82**, il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali è consentito solo se espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.

2. Gli interventi di cui al **comma 1**, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli (quindi compreso fedele ricostruzione e sostituzione), non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

Il Comune Empoli ha adottato le nuove NTA con Del. 106 del 28 nov. 2016.

Prendiamo in considerazione l'art. 75.4 sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola.

L'attuale versione del comma 1 statuisce che sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, sono consentite le trasformazioni per cambio di destinazione d'uso, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Il primo comma dispone che per gli edifici con destinazione d'uso non agricola, quindi "civili", sono consentite trasformazioni per:

- cambio di destinazione d'uso
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Questo paragrafo sembra non impedire la sostituzione edilizia per quelli residualmente con destinazione agricola, in quanto al successivo comma 2:

comma 2: Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano la perdita delle destinazioni d'uso agricole degli edifici rurali, sono consentiti nei termini di cui alla Legge Regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione, nonché delle ulteriori condizioni stabilite nelle diverse zone urbanistiche di appartenenza di cui alle presenti norme.

La nuova proposta di variante di NTA del Reg. Urbanistico, rinvia quindi alle disposizioni regionali per gli interventi comportanti deruralizzazione.

Nelle aree con prevalente o esclusiva funzione agricola, gli interventi di ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. In questo caso, al 30/01/2017 il contatore pubblicato sul sito comunale indica una quantità pari a 2.126 mq disponibili per questi interventi, quindi non ci sono limitazioni in questo senso.

Una limitazione emerge dalla nuova condizione valevole adottata nelle NTA nell'art. 75.4 per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che devono avvenire a parità della Superficie Coperta (Sc), di Superficie utile lorda (Sul) e delle superfici non residenziali o accessorie preesistenti.

Questa norma, nella nuova versione adottata diventa ancora più restrittiva del **comma 2 dell'art. 83 LR 65/2014**, il quale prescrive che gli interventi di cui al **comma 1**, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

In questo caso, sembra che il Comune intenda stabilire la parità specifica e disgiunta per ogni tipologia di superficie, decidendo di limitare le trasformazioni edilizie sostanziali, e di impedire di fatto e di diritto la conversione di volumi legittimati esistenti in manufatti con diversa configurazione, anche a parità di volumi ma con diversa sagoma planivolumetrica. **Ai fini della fattibilità di intervento oggetto della presente osservazione, si ritiene che la norma sia eccessivamente limitante; piuttosto sarebbe sufficiente indicare che la sommatoria delle diverse tipologie di superfici edilizie di partenza non sia superata da quelle indicate nell'intervento.**

Osservazione n.1:

si chiede la modifica del comma 9 art. 75.4 delle NTA nella seguente forma:

<<Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva devono avvenire a parità della Superficie Coperta (Sc); detti interventi non devono superare la sommatoria complessiva di partenza della Superficie utile lorda (Sul) e delle superfici non residenziali o accessorie

preesistenti>>, salvo migliore definizione testuale che l'ente comunale riterrà opportuno formulare in disamina.

Il medesimo **art. 75.4 delle NTA, comma 11** e seguenti recitano così:

<<La variazione dell'area di sedime dell'edificio potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati da un'area di riferimento per la traslazione avente un'estensione massima pari a cinque volte il valore della Superficie coperta (Sc) dell'edificio esistente, costituita da particelle catastali di proprietà (o parti di esse) contigue a quella della originale area di sedime. Non concorrono a formare l'unità d'intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di proprietà che sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall'originale area di sedime. Tale individuazione dovrà risultare dagli elaborati costitutivi del permesso di costruire.

L'area di traslazione così individuata, la cui larghezza minima non potrà essere inferiore a 10 metri, è esclusivamente funzionale e a stabilire i limiti massimi di cambiamento dalla originaria area di sedime dell'edificio. E' fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti in detta area.

Gli interventi di sostituzione edilizia che comportano una variazione della originaria area di sedime maggiore di quella come sopra determinata potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.>>

Si comprende l'intento di questa norma, tuttavia risulta pesantemente restrittiva e non sufficientemente efficace per riordinare i volumi edilizi sparsi all'interno di un lotto

agricolo di proprietà privata. Infatti se all'interno di un lotto vi fossero tre o più manufatti legittimati, operando questo metodo dell'area traslativa partendo da un qualsiasi edificio, si avrebbe la conseguenza che solamente due edifici su tre possono essere accorpati in quanto allineati all'interno dell'area. Se è vero che l'intento è quello di evitare l'eccessivo accorpamento con manufatti posti a distanza eccessiva, si perde tuttavia l'indubbio vantaggio di non poter ottimizzare la diffusione e "polverizzazione" sparsa dei manufatti, lasciando quindi immutato sul territorio uno "sprawl" di capannine e piccoli manufatti; sicuramente.

Sarebbe invece efficace circoscrivere lo spostamento dei volumi, anche per le ristrutturazioni edilizie ricostruttive, entro un raggio circolare determinato in funzione della superficie coperta, nella forma che proponiamo di seguito.

osservazione n.2:

si chiede di modificare la predetta porzione testuale dell'art. 75.4 NTA come appresso:

<<La variazione dell'area di sedime dell'edificio potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati da un'area circolare di riferimento per la traslazione avente un raggio massimo pari a cinque volte la massima dimensione lineare della Superficie coperta (Sc) dell'edificio esistente, costituita da particelle catastali di proprietà (o parti di esse) contigue a quella della originale area di sedime. Non concorrono a formare l'unità d'intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di proprietà che sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall'originale area di sedime. Tale individuazione dovrà risultare dagli elaborati costitutivi del permesso di costruire.

L'area di traslazione così individuata è esclusivamente funzionale a stabilire i limiti massimi di cambiamento dalla originaria area di sedime dell'edificio. E' fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti in detta area.

Gli interventi di sostituzione edilizia che comportano una variazione della originaria area di sedime maggiore di quella come sopra determinata potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.>>

osservazione n. 3:

in aggiunta a quanto espresso nella precedente osservazione n. 2, si chiede che essa sia estesa e applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

osservazione n. 4:

si chiede la modifica o integrazione dell'art. 75.4 delle NTA dei commi 9 e 1, introducendo la seguente possibilità:

<<in caso di più fabbricati situati all'interno dello stesso lotto di proprietà, pur aventi la stessa destinazione d'uso e a prescindere dall'eventuale natura di pertinenzialità, è consentita la possibilità di individuarne il principale ed incentrare l'intervento sullo stesso mantenendone invariato il sedime a parità di Superficie Coperta (Sc); detti interventi non devono superare la sommatoria complessiva di partenza della Superficie utile lorda (Sul) e delle superfici non residenziali o accessorie preesistenti>>, salvo migliore definizione testuale che l'ente comunale riterrà opportuno formulare in disamina.

osservazione n.1; n.2; n.3; n.4

Date le indicazioni del "Decreto requisiti minimi", il nuovo decreto ministeriale che oltre ad aggiornare la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero, e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici già dallo scorso Ottobre.


Costituendo così uno "step" intermedio rispetto al decreto legge n. 63/2013 in cui si definiva l'edificio a energia quasi zero e gli obblighi al 01.01.2021 per tutti gli edifici di nuova costruzione.


L'ente Comunale potrebbe formulare in disamina come migliore definizione testuale per tutte le n.4 ipotesi di osservazione di cui sopra, l'obbligo affinché tutte le nuove realizzazioni derivanti dalla tipologia d'intervento oggetto d'osservazione, siano obbligatoriamente a tutti gli effetti edifici ad energia quasi zero (nzeb-building).

SI ALLEGA:

- Elaborati grafici: Tav.1 - Tav.2 - Tav.2bis - Tav.3 - Tav.3bis;
- Planimetrie Catastali;
- Estratto da P.r.g.;
- Documentazione fotografica;
- Documenti proprietà;
- Documenti parte promittente acquirente;
- Procura Speciale;

Empoli, lì 02.02.2017

il Tecnico
(Geom. Fabio Taccini)


La proprietà
(Guarneri Grazia)


	9.	10.	11.	12.
AI	02/12/2005			
A	02/12/2005			
B	01/07/91	28/06/11		
C				
D				
BE				
CE				
DE				
71 F12836853P I				

48. 08/06/2021 (LMDH1V)
5. U16940427T

AB 6579827

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. BARTOLESI
2. LETIZIA
3. 25/07/70 VINCI (FI)

4a. 02/12/2005 4c. U.C.O.
4b. 28/06/2011 5. U16940427T

7. Bartolesi Letizia

9. B
8. VINCI (FI)
VIA MOLIN DEL LICA 18

CADENZA 21/06/2026

AX 6255976



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
VINCI (FI)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 6255976

DI
MACCHIONI
LUIGI

Cognome **MACCHIONI**

Nome **LUIGI**

nato il **21/06/1976**

(atto n. **523** **S** **A**)

a **EMPOLI (FI)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **VINCI (FI)**

Via **MOLIN DEL LICA n. 18**

Stato civile **SEPARATO**

Professione **OPERAIO**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.78**

Capelli **NERI**

Casta **CASTANI**

Segni particolari



Firma del titolare *Luigi Macchioni*
VINCI **15/04/2016**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Dir. **5/10/2016**

Dir. CI **5/10/2016**